

ORDINANZA N. 294/SD DEL 23.12.2014

OGGETTO: **Sanità e salute pubblica – Prevenzione degli effetti del “favismo” (deficit di G6PDH) e limitazione per le colture di Vicia faba (fave).**

IL SINDACO

- **PREMESSO** che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio6fosfato deidrogenasi (deficit di G6PDH), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;
- **VISTA** la richiesta presentata dalla madre di un minore affetto da carenza congenita dell'enzima sopra menzionato che determina la malattia comunemente denominata “favismo”;
- **DATO ATTO** che la coltura di Vicia faba (fave) in prossimità dei luoghi di frequentazione quotidiana e prolungata del minore affetto dalla patologia in oggetto, costituisce potenziale occasione di dannoso nocimento, nonché grave pericolo in considerazione del fatto che una eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;
- **RITENUTO** che la libera iniziativa economica, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;
- **RAVVISATA** la necessità di intervenire, con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute e della vita del minore affetto dalla grave malattia di cui all'oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- **VISTO** l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;
- **VISTO** l'art. 83 e 84 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- **Il divieto assoluto di coltivazione di Vicia faba (fave) all'interno dell'area così come riportata nell'estratto cartografico allegato alla presente Ordinanza e facente parte integrante della stessa.**
- **Che i proprietari dei terreni che ricadono nell'area sopra meglio specificata e che avessero già provveduto alla semina, eliminino del tutto i tipi di coltura della specie vegetale in questione, entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.**
- **Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca.**
- **Quanto sopra nel rispetto del soggetto malato di cui si intende tutelare l'incolumità.**

La Polizia Municipale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e di deferire all'autorità Giudiziaria gli inadempienti ai sensi dell'art. 650 C.P.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso - legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana; oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Agliana, 23.12.2014

*F.to Il Sindaco
Dott. Giacomo Mangoni*

Si trasmette copia della presente ordinanza ai seguenti Organi:

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

COMANDO DEI CARABINIERI DI AGLIANA

ARPAT DIP. DI PISTOIA

AZ. USL N° 3 – IGIENE E SALUTE PUBBLICA

PROVINCIA DI PISTOIA SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: COLDIRETTI, C.I.A.,

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO AMBIENTE

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA